



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 138 del 13/07/2020

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 267/2000 ED EX ART. 191 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA TEMPORANEO COMUNALE DEI RIFIUTI.

L'anno duemilaventi addi tredici del mese di Luglio,

IL SINDACO

- **Premesso che** il servizio di raccolta rifiuti solido urbani e gli altri servizi di igiene costituiti dall'insieme dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti nonché tutte le altre attività complementari vengono svolte da personale dipendente del Comune di Gioia Tauro;
- **Considerato che:**
 - il Comune di Gioia Tauro si trova in stato di dissesto economico e che ciò comporta l'impossibilità immediata di reperire ulteriori mezzi e attrezzature da destinare al servizio della raccolta dei rifiuti;
 - nelle more della completa realizzazione del un nuovo centro di raccolta, (isola Ecologica) cofinanziato dalla Regione Calabria, il Comune deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 per consentire la prosecuzione delle attività del centro comunale al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
 - pertanto sussiste un potenziale rischio di carattere ambientale in ordine al rischio di incendi o di un processo di autocombustione dei rifiuti favorito anche dalle altissime temperature che in questi giorni si registrano sul territorio comunale;
 - il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex d.lgs.n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del nuovo centro di raccolta (isola ecologica);
 - nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di

*fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, **fatto salvo il ricorso ad un Centro Temporaneo di Raccolta**; senza il funzionamento del quale si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato di rifiuti e/o al conferimento di rifiuti anche pericolosi nella frazione differenziata secca ritirata porta a porta.”;*
- che al di là dell'immediata impossibilità organizzativa, oltre che logistica, non sussiste allo stato altro possibile sito di conferimento dei rifiuti in questione;

VISTO

- l'art. 198 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;*
- l'art. 181 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...”;*
- l'art. 192 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che “l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che “è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;*
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;*
- il D.Lgs.vo 16/01/2008 n. 4, che modifica ed integra il D.Lgs.vo n. 152/2006 e ;il D.Lgs.vo 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;*
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;*
- l'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. ad oggetto: “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”, che così recita:*

1.Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente

della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro ((sessanta giorni)) e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

Vista *L'ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 45 del 20 MAGGIO 2020 "Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";*

Vista *l'ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 54 del 03 Luglio 2020 "Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191*

del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."

Visto il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 9 Luglio 2020 eseguito dagli agenti di P.G. Sovr. Pilè Giuseppe ed Ass. Plateroti Teresa;

RITENUTO

che la situazione di rischio sanitario e ambientale sopra evidenziata ha carattere eccezionale e postula la necessità di adottare misure urgenti e di eccezionali a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

IL SINDACO

con i poteri di cui l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche che gli conferisce, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs.152/2006;

Visto l'art. 50 del d.lgs 26/2000;

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque nelle more del rilascio e ottenimento dell'approvazione da parte del Comune ai sensi del citato DM 8/4/2008 e della realizzazione delle predette opere di adeguamento tecnico-gestionale e degli adeguamenti regolamentari e gestionali conseguenti:

- 1. L'attività del Centro Temporaneo di Raccolta Comunale dei Rifiuti è posto in località "ex Silo" di questo Comune, alla Via Pontevecchio, fino alla consegna della costruenda Isola Ecologica comunale in corso di definizione, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs.vo n. 152/2006;*
- 2. Considerato inoltre che vi è in atto la stipula di convenzione, con una piattaforma autorizzata per la consegna dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata e che tale centro temporaneo è necessario solo al fine di poter*

meglio organizzare l'invio dei materiali differenziati raccolti a tale piattaforma, in attesa della costruenda isola ecologia;

- 3. Nel Centro Temporaneo di Raccolta Comunale verranno trattati esclusivamente, in modo differenziato, Carta e Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio, Ingombranti (beni durevoli dismessi) e indifferenziata in caso di emergenza. I rifiuti verranno posizionati in appositi contenitori scarrabili e quindi senza la necessità di poggiare sulla pavimentazione del sito "ex Silo";*
- 4. di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro Temporaneo di Raccolta medesimo in gestione diretta;*
- 5. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale e sul sito internet comunale;*

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni della notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (legge 06/12/1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine. di notificare copia della presente, per l'esecuzione, al:

- Responsabile del Settore V nella persona del Sig. Rocco Natale;

- all'Arpacal

-

di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;

-al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

-al Ministro della salute;

al Ministro delle attività produttive;

-al Presidente della Regione Calabria e all'autorità d'ambito;

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

-al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro;

-alla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro;

-alla Polizia Municipale;

-alla Protezione Civile della Regione Calabria;

-alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente;

-All'Asp di Reggio Calabria

-all'ufficio d'igiene pubblica di Gioia Tauro

-alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000